

## Conclusioni

La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del 27 novembre 2017 con il riferimento «*eeas.ba.hr.3(2017)6459331*» emessa da [riservato] <sup>(1)</sup>, che ha determinato una trattenuta sullo stipendio pari a 72 giorni di calendario a carico della parte ricorrente;
- annullare, per quanto necessario, la decisione esplicita di rigetto del 2 maggio 2018 («*eeas.ba.hr.3/ED/lid(2018)2309062*»), a seguito del reclamo proposto dalla parte ricorrente il 3 gennaio 2018;
- statuire che gli importi che dovranno essere restituiti alla parte ricorrente in seguito a tale annullamento saranno maggiorati di un interesse di mora al tasso del 5 % annuo o al diverso tasso che verrà stabilito dal Tribunale, calcolato sino al giorno del rimborso effettivo e in funzione della data delle diverse trattenute operate;
- condannare il convenuto a tutte le spese, ai sensi dell'articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale dell'Unione europea.

## Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la parte ricorrente deduce un unico motivo, vertente sulla violazione degli articoli 1 *sexies*, paragrafo 2, 12, 12 *bis*, 21, 25, 26, 55 e 60 dello Statuto dei funzionari, del dovere di sollecitudine, del principio di buona amministrazione e sulla violazione degli articoli 1 e 2 dell'Allegato IX dello Statuto e del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU 2001, L 8, pag. 1). La parte ricorrente deduce altresì la violazione, in particolare, degli articoli 41, 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dei diritti della difesa, la violazione dell'articolo 296 TFUE, nonché l'abuso di diritto, lo sviamento di procedura e in aggiunta la violazione manifesta del principio del legittimo affidamento e della parità delle armi. La parte ricorrente lamenta, infine la violazione del principio che impone all'amministrazione di adottare una decisione solo sulla base di motivi legalmente ammissibili, vale a dire pertinenti e non viziati da errori manifesti di valutazione, di fatto o di diritto e inoltre la violazione del principio del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).

<sup>(1)</sup> Dati riservati omissi.

---

## Ricorso proposto il 10 agosto 2018 — XF/Commissione

(Causa T-482/18)

(2018/C 364/20)

*Lingua processuale: il francese*

## Parti

*Ricorrente:* XF (rappresentante: J.-N. Louis, avvocato)

*Convenuta:* Commissione europea

## Conclusioni

La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del 2 ottobre 2017 di negarle il beneficio di indennità di prima sistemazione in occasione del suo trasferimento e della sua entrata in servizio presso la sede del SEAE;

— condannare la Commissione alle spese.

### **Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, la parte ricorrente deduce un motivo unico, vertente sulla violazione dell'articolo 20 dello Statuto dei funzionari e dell'articolo 5 del suo allegato VII.

---

**Ricorso proposto il 22 agosto 2018 — Currency One /EUIPO — Cinkciarz.pl (CINKCIARZ)**

**(Causa T-501/18)**

(2018/C 364/21)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: il polacco*

### **Parti**

*Ricorrente:* Currency One S.A. (Poznań, Polonia) (rappresentante: P. Szmidt, avvocato)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Cinkciarz.pl sp. z o.o. (Zielona Góra, Polonia)

### **Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO**

*Titolare del marchio controverso:* Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

*Marchio controverso interessato:* Marchio dell'Unione europea denominativo «CINKCIARZ» — Marchio dell'Unione europea n. 13 678 991

*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* Dichiarazione di nullità

*Decisione impugnata:* Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 18/06/2018 nel procedimento R 2598/2017-5

### **Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese, comprese quelle relative al procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

### **Motivo invocato**

- Violazione dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.
-